



COMUNE DI SEDRINA
PROVINCIA DI BERGAMO

Statuto

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05.10.2022

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Territorio, sede, stemma, gonfalone

Articolo 2 - Principi di azione

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 3 - Consiglio comunale

Articolo 4 - Convocazione

Articolo 5 - Consigli in adunanza aperta

Articolo 6 - Prerogative dei consiglieri comunali

Articolo 7 - Gruppi consiliari e le conferenze dei capigruppo

Articolo 8 - Commissioni consiliari permanenti

Articolo 9 - Giunta comunale

Articolo 10 - Nomina

Articolo 11 - Competenze

Articolo 12 - Esercizio delle funzioni

Articolo 13 - Deliberazioni

Articolo 14 - Sindaco

Articolo 15 - Competenze

Articolo 16 - Incarichi a consiglieri comunali

Articolo 17 - Vicesindaco

Articolo 18 - Esercizio della rappresentanza legale

Articolo 19 - Consiglio comunale dei ragazzi

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo 20 - Principi generali

Articolo 21 - Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 22 - Segretario comunale

Articolo 23 - Responsabili di settore

Articolo 24 - Compiti dei responsabili di settore

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 25 - Gestione del patrimonio

Articolo 26 - Tesoreria

Articolo 27 - Revisore dei conti

Articolo 28 - Controllo economico della gestione

Articolo 29 - Diritti del contribuente

TITOLO V - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 30 - Informazione, trasparenza, accesso

Articolo 31 - Diritto di accesso dei consiglieri comunali

Articolo 32 - Forme di partecipazione

Articolo 33 - Istanze

Articolo 34 - Petizioni

Articolo 35 - Proposte

Articolo 36 - Consultazioni della popolazione

Articolo 37 - Commissioni consultive

Articolo 38 - Conferenze cittadine

TITOLO VI - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI - IL REFERENDUM

Articolo 39 - Referendum consultivo

Articolo 40 - Disciplina del referendum consultivo

Articolo 41 - Effetti del referendum

TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 42 - Convenzioni

Articolo 43 - Accordi di programma

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 44 - Norme transitorie

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Territorio, sede, stemma, gonfalone

1. Il Comune di Sedrina, ripartizione territoriale della Repubblica Italiana, è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2. Il territorio del Comune di Sedrina costituito dai terreni indicati nelle relative mappe catastali, confina con il Comune di Val Brembilla, Zogno, Sorisole, Villa d'Almè, Ubiale.
3. La sede del Comune è nel palazzo comunale. Presso di essa si riuniscono il consiglio, la giunta, le commissioni consiliari e gli altri organi, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli stessi riuniti in altra sede.
4. Il Comune di Sedrina ha lo stemma e il gonfalone riconosciuti mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 04 luglio 1963. Lo stemma è il seguente: *“d'azzurro, al torrente d'argento ondato del campo, scorrente fra rocce uscenti dai fianchi dello scudo: quelle di sinistra sostenenti ruderi di un fortilizio; il tutto al naturale sormontato da due spade d'argento in Croce di S. Andrea, con le punte rivolte in alto. Ornamenti esteriori da Comune”*.
5. Il gonfalone è costituito da: *“Drappo partito, d'azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Sedrina. le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”*.
6. Il sindaco, sentita la giunta comunale, può rilasciare autorizzazione scritta per la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone. È esclusa l'autorizzazione a favore dei partiti, dei gruppi politici e per fini commerciali.

Articolo 2

Principi di azione

1. Il Comune rappresenta la comunità di Sedrina nei rapporti con lo Stato, la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati nonché nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
2. Il Comune di Sedrina è parte della comunità dei popoli dell'Europa libera e democratica, ne riconosce i valori ideali e favorisce gli interscambi per la reciproca crescita culturale, sociale ed economica.
3. Il Comune ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli organi di governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipate.
3. Il Comune ispira la propria azione ai principi di libertà, di eguaglianza di razza, religione e sesso, di solidarietà e di giustizia, indicati dalla Costituzione, e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
4. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana in tutte le sue fasi evolutive, con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli, e promuove l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione della vita politica, economica, sociale e culturale.
5. Il Comune riconosce il libero svolgimento della vita sociale, politica, culturale e religiosa di istituzioni, associazioni e gruppi, nei quali si sviluppa la personalità umana, e ne favorisce e promuove la partecipazione all'attività amministrativa.
6. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 3 Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il consiglio svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente statuto.
3. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco lo sostituisce il vicesindaco. In assenza di quest'ultimo la presidenza è assunta dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

Articolo 4 Convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disciplinata dal regolamento il quale deve:
 - a) prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei consiglieri;
 - b) definire modalità di adeguata e tempestiva informazione ai capigruppo consiliari, da parte del sindaco, delle questioni sottoposte al consiglio.

Articolo 5 Consigli in adunanza aperta

1. Quando si verificano particolari condizioni, per cerimonie o per rilevanti motivi d'interesse della comunità, il consiglio comunale potrà essere tenuto in "adunanza aperta".
2. In tale adunanza potranno prendere la parola, oltre ai consiglieri, i cittadini e tutte le personalità invitate e coinvolte o interessate ai temi in discussione.
3. Le modalità di svolgimento della seduta sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 6 Prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voti. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio; sono esenti da responsabilità i consiglieri che non abbiano preso parte alla votazione o abbiano espresso motivato voto contrario sulla proposta deliberata.
2. Il consigliere può formulare interrogazioni e mozioni.
3. Il consigliere assente ingiustificato a tre sedute consecutive delle riunioni del consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal consigliere al sindaco entro il decimo giorno successivo a ciascuna riunione.
4. Prima di proporre al consiglio la decadenza, il sindaco notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio tramite il presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il sindaco sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Articolo 7 Gruppi consiliari e le conferenze dei capigruppo

1. I consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari composti da uno o più consiglieri.
2. Ciascun gruppo comunica al sindaco e al segretario comunale il nome del capogruppo e dei suoi componenti. In mancanza di tale comunicazione viene considerato gruppo consiliare l'insieme dei consiglieri eletti nella medesima lista e capogruppo il candidato sindaco di quella lista o in caso di dimissioni dello stesso il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza e, a parità di voti, il maggiore di età.
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.
4. La conferenza dei capigruppo è l'organo facoltativo e consultivo del sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore. I capigruppo o loro delegati compongono la commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del consiglio comunale e dello statuto comunale.
5. Il regolamento del consiglio definisce le competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il sindaco, che la presiede, le commissioni consiliari e la giunta comunale.

Articolo 8
Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare, per lo studio di provvedimenti e iniziative da sottoporre all'esame del consiglio comunale, può istituire commissioni consiliari permanenti ordinarie o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni consiliari permanenti non hanno poteri deliberativi.

Articolo 9
Giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori non superiore al massimo stabilito dalla legge.

Articolo 10
Nomina

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui il vicesindaco, garantendo che siano rappresentati entrambi i sessi nel rispetto della rappresentanza di genere.
2. Il sindaco può scegliere gli assessori anche tra cittadini non consiglieri ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto e senza avere la possibilità di presentare mozioni, ed interrogazioni.
4. Nella prima seduta successiva alla nomina la giunta comunale procede all'accertamento dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità degli assessori non consiglieri, ovvero nella prima seduta successiva alla loro nomina in caso di sostituzione.

Articolo 11

Competenze

1. La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio.
2. Ogni assessore in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione presenta al consiglio comunale il proprio programma annuale.

Articolo 12

Esercizio delle funzioni

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di assenza del sindaco la giunta è convocata e presieduta dal vicesindaco.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
3. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche; responsabili ed esperti estranei all'amministrazione comunale possono intervenire, previa autorizzazione del sindaco, per fornire chiarimenti in relazione alle loro specifiche competenze.
4. Le sedute della giunta si svolgono presso il palazzo comunale salvo che il sindaco disponga altrimenti compresa la possibilità di svolgimento delle sedute "a distanza" con la modalità della videoconferenza. In tale caso la seduta può avvenire sia con la presenza presso la sede dell'amministrazione oppure con la presenza di alcuni componenti presso la sede comunale e di altri in collegamento mediante videoconferenza.

Articolo 13

Deliberazioni

1. La giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 14

Sindaco

1. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune e può delegare, anche in modo permanente, un assessore od un consigliere ad esercitare tali funzioni.
2. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano d'età.
3. Il sindaco rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma.

Articolo 15

Competenze

1. Il sindaco, quale presidente del consiglio comunale, è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo, con facoltà di delega all'assessore competente per le materie trattate.

Articolo 16

Incarichi a consiglieri comunali

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, incarichi ai consiglieri comunali. Tali incarichi possono avere carattere temporaneo ed essere limitati a ben determinati compiti.
2. Il sindaco può, in qualsiasi momento, revocare gli incarichi conferiti. Tali incarichi, le eventuali revoche degli stessi e i motivi che li hanno determinati vanno comunicati dal sindaco al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei relativi provvedimenti.
3. Nei limiti degli incarichi allo stesso attribuiti, il consigliere incaricato può presentare al sindaco proposte da sottoporre all'esame della giunta e del consiglio comunale; ha diritto di partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, alle riunioni della giunta comunale nel corso delle quali vengono discusse questioni o proposte di delibere relative al suo incarico; risponde del proprio incarico direttamente nei confronti del sindaco.

Articolo 17

Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo ed in tutti i casi stabiliti dalla legge.
2. E' nominato dal sindaco, scelto tra gli assessori eletti consiglieri comunali, con lo stesso provvedimento di nomina della giunta.

3. Il sindaco può revocare la nomina del vicesindaco e procedere alla sostituzione dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

Articolo 18 **Esercizio della rappresentanza legale**

1. Rappresentante legale dell'ente è il sindaco.
2. Le funzioni di rappresentanza e di difesa giudiziaria sono esercitate, su motivata proposta del responsabile di settore interessato circa l'opportunità di costituirsi in giudizio, da un avvocato. La giunta comunale sceglie l'avvocato cui affidare l'assistenza legale.
3. La rappresentanza in giudizio del comune, attore o convenuto, avanti le commissioni tributarie spetta, in assenza di diversa decisione della giunta, al responsabile di settore, da esercitarsi anche disgiuntamente. Essi hanno il potere di conciliare e transigere quando trattasi di vertenza di valore non superiore ad euro 2.500,00.
4. Il potere di conciliare e transigere compete alla giunta, su proposta del responsabile di settore, allorché si tratti di vertenza d'importo superiore a quello indicato al comma precedente.

Articolo 19 **Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. In caso di istituzione di tale consiglio, le modalità di elezione ed il funzionamento del saranno stabilite con apposito regolamento

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo 20 Principi generali

1. Gli uffici comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
2. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.
3. Nell'attuazione di tali criteri e principi il segretario comunale, ed i responsabili dei settori assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono le azioni relative al procedimento e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.
5. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Articolo 21 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva di lavoro, disciplina i rapporti con i propri dipendenti tramite il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Con il suddetto regolamento si attribuiscono ai responsabili di settore responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del comune, si stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.
3. Spetta ai responsabili di settore la conduzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti, che si uniformano ai principi per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere il ricorso a forme di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.

Articolo 22 Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario comunale titolare, dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
2. Il segretario, oltre alle competenze indicate dalla legge, esercita le altre funzioni stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitegli direttamente dal sindaco.

Articolo 23 Responsabili di settore

1. I responsabili di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano, con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. I responsabili, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

Articolo 24 Compiti dei responsabili di settore

1. Ai responsabili di settore spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono direttamente responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Tali attribuzioni possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

2. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi del comune, i responsabili di settore esercitano le altre funzioni stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I responsabili possono delegare a dipendenti ad essi sottoposti compiti e funzioni proprie, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 25 Gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.

Articolo 26 Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga preferibilmente di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi del comune che comportano maneggio di denaro.

Articolo 27 Revisore dei conti

1. L'organo di revisione contabile può partecipare alle adunanze del consiglio indette per l'esame del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione e delle altre riunioni dell'organo consiliare esprimendo, su richiesta del presidente, parere consultivo su provvedimenti e situazioni che rientrano nelle proprie funzioni.
2. L'organo di revisione contabile può partecipare alle riunioni dell'organo esecutivo su richiesta del sindaco.

Articolo 28 Controllo economico della gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

Articolo 29 Diritti del contribuente

1. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.
2. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, il comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti, non retroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.
3. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria devono garantire l'effettivo esercizio di tali diritti.

TITOLO V - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 30

Informazione, trasparenza, accesso

1. Al fine di assicurare una partecipazione effettiva alla vita del Comune è garantito a chiunque l'esercizio del diritto all'informazione ed all'accesso, agli atti amministrativi in possesso dell'amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e della tutela della riservatezza dei dati personali in conformità a vigenti principi generali del diritto.
2. Il Comune riconosce a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e dei gestori dei servizi pubblici del Comune secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di trasparenza, accesso civico e dai regolamenti comunali.
3. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 31

Diritto di accesso dei consiglieri comunali

1. Il diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali avviene secondo le norme vigenti e sulla base del regolamento del consiglio comunale.
2. Le richieste di cui al precedente comma devono essere evase senza ritardo, salvo sussistano motivate ragioni organizzative o difficoltà di reperimento della documentazione.
3. L'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati ed agli atti preparatori non può essere inibito ai consiglieri comunali, sempre che l'accesso sia connesso con l'espletamento del loro mandato, nel rispetto e nei limiti della normativa applicabile.
4. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Non è consentito ai consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute, per fini diversi dall'espletamento del loro mandato.

Articolo 32

Forme di partecipazione

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte debitamente sottoscritte sono ammissibili se l'oggetto è di competenza giuridica del comune; esse devono essere indirizzate al sindaco che le sottopone per il loro esame all'organo comunale competente.
3. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità. Le istanze, le petizioni e le proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

Articolo 33

Istanze

1. L'istanza è uno strumento da utilizzare per chiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine di 60 giorni dal sindaco.

Articolo 34

Petizioni

1. La petizione è uno strumento per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione, in forma scritta, sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) cittadini residenti nel Comune deve essere indirizzata al sindaco.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego e deve essere comunicato al soggetto proponente.

Articolo 35

Proposte

1. La proposta è lo strumento attraverso il quale i cittadini, singoli o associati, sottopongono agli organi del comune l'assunzione di atti di competenza degli stessi tesi al miglior funzionamento della pubblica amministrazione o al soddisfacimento di interessi collettivi.
2. La proposta, in forma scritta, sottoscritta da almeno 50 cittadini residenti nel Comune deve essere indirizzata al sindaco che la trasmette entro 60 giorni all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei settori interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria se necessaria.

3. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

Articolo 36 **Consultazioni della popolazione**

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il consiglio comunale direttamente o la giunta comunale, possono effettuare la consultazione della popolazione.
2. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, di residenti ed operatori in frazioni delimitate del territorio comunale, oppure a tutta la popolazione.
3. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.
4. La consultazione è effettuata:
 - a) mediante forum di cittadini, tenuti nelle sedi comunali od in altri ambienti idonei con l'intervento dei rappresentanti degli organi comunali, delle associazioni territorialmente o funzionalmente interessate e dei responsabili dei settori ed attività comunali pertinenti alla riunione;
 - b) mediante questionari inviati alle famiglie nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.

Articolo 37 **Commissioni consultive**

1. Le commissioni consultive possono essere istituite al fine di permettere l'effettiva partecipazione di cittadini, associazioni, organizzazioni del volontariato e forze sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e nell'attuazione dei programmi dei singoli settori di intervento dell'amministrazione comunale.
2. La giunta comunale nomina i membri dei comitati di settore garantendo che siano rappresentati entrambi i sessi nel rispetto della rappresentanza di genere avendo cura, se possibile, che in ogni commissione siano rappresentati entrambi i sessi.
3. Il regolamento disciplina il numero dei componenti, le competenze e le modalità di lavoro delle commissioni consultive.

Articolo 38 **Conferenze cittadine**

1. In momenti di particolare importanza della vita politico-amministrativa, in prossimità di rilevanti decisioni degli organi comunali, nella fase di ideazione di grandi progetti, e in occasione della presentazione del bilancio di previsione, l'amministrazione comunale può organizzare conferenze cittadine, aperte a tutta la popolazione, al fine di consentire una pubblica e generale conoscenza e discussione sul tema proposto.

TITOLO VI - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI - IL REFERENDUM

Articolo 39 Referendum consultivo

1. Il Comune può promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del consiglio comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze.
 - b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - c) regolamenti interni per il funzionamento del consiglio comunale;
 - d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;
 - e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
 - f) revisione dello statuto.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) 400 elettori;
 - b) il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre elezioni.
5. La promozione della proposta popolare di referendum deve essere presentata da un comitato di cittadini formalmente costituito, che acquisisce il diritto a rappresentarla in tutte le fasi del procedimento.

Articolo 40 Disciplina del referendum consultivo

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi e modi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Articolo 41 Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum per recepire i conseguenti atti di indirizzo.
3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, l'organo del comune interessato ne prende atto ed assume le conseguenti decisioni di attuazione o, motivando adeguatamente in apposito provvedimento, di non ulteriore seguito. Di tale decisione viene data adeguata pubblicità.

TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 42 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e/o con altri enti.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 43 Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 44 Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del presente statuto continuano ad applicarsi le norme statutarie vigenti che risultino compatibili con la legge.
2. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare ai cittadini la conoscenza dello statuto.